



*Il Procuratore della Repubblica
Nunzio Fragiasso*

ore della Repub
o Fragnasso

X S P
X B
X A
X C
X D
X E
X F
X G
X H
X I
X J
X K
X L
X M
X N
X O
X P
X Q
X R
X S
X T
X U
X V
X W
X X
X Y
X Z

Il Procuratore della Repubblica

Il Procuratore della Repubblica



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI TORRE ANNUNZIATA**

Prot. n. 4542.U/2025 Trib.
Prot. n. 2513.U/2025 Proc.
Prot. n. 2453/2025 Cons. Ord.

**PROTOCOLLO IN MATERIA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. n. 132/2014, CONV. DALLA L. n. 162/2014,
MODIFICATO DAGLI ARTT. 9 E 29 D.LGS. 10.10.2022, N. 149**

Il Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, vista la nota del Ministero della Giustizia - DGSIA n. MDG.AD31BED.DIT. 15/11/2025.0021557.U, con la quale si comunica che sono attive le funzionalità necessarie alla gestione degli adempimenti previsti dall'articolo 6 del d.l. n. 132/2014 mediante gli applicativi informatici già in uso presso le Procure (SICID-UAC e CONSOLLE PM), adottano il presente protocollo d'intesa avente ad oggetto le linee guida e le modalità di rilascio del nulla osta e dell'autorizzazione nel caso di accordo concluso a seguito di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, come convertito nella legge 10 novembre 2014 n. 162 e modificato dagli artt. 9 e 29 del d.lgs. 10.10.2022, n. 149.

PARTE PRIMA - PREMESSA

1. La negoziazione assistita prevista dall'art. 6 d.l. n. 123/2014, conv. dalla l. n. 162/2014 e il relativo accordo.

Il comma 1 dell'articolo 6 del d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 162/2014 (in seguito indicato come d.l. cit.) prevede l'istituto della *“convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte, conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio ..., di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”*.

Il comma 1 bis del suddetto articolo prevede l'istituto della *“convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte ... tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per*

la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate” nonché “per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell’assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti ... e per la modifica di tali determinazioni”.

Il procedimento, disciplinato dai commi 2, 2 bis, 3 e 3 bis dell’articolo su indicato, prevede che il Procuratore della Repubblica, quale organo che ai sensi dell’articolo 73 Ord. Giud. “veglierà sull’osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia”, proceda ad un controllo degli accordi conclusi a seguito della negoziazione assistita attraverso tre modalità:

- a) il rilascio di un nulla osta, da comunicare a tutte le parti, nel caso in cui non vi siano “figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti” e non si ravvisino irregolarità (art. 6, co. 2, prima parte);
- b) il rilascio di un’autorizzazione, da comunicare a tutte le parti, qualora vi siano le persone su indicate alla lett. a) e il pubblico ministero ritenga che l’accordo risponda agli interessi dei figli (art. 6, co. 2, seconda parte);
- c) la trasmissione, entro 5 giorni, dell’accordo al presidente del tribunale, qualora il pubblico ministero ritenga che l’accordo non risponda agli interessi dei figli ovvero che sia opportuno procedere al loro ascolto (art. 6, co. 2, ultima parte).

I provvedimenti del Procuratore della Repubblica consentono all’accordo raggiunto a seguito della convenzione di produrre gli effetti e tenere luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

In mancanza dei provvedimenti di nulla osta o di autorizzazione del Procuratore della Repubblica occorre l’intervento del Giudice, come indicato dal citato art. 6.

2. La competenza del Procuratore della Repubblica e il ruolo dell’Avvocatura

2.1 La competenza del Procuratore della Repubblica deve ritenersi di natura sostanzialmente giurisdizionale in considerazione dei compiti attribuitigli e del controllo che deve svolgere per consentire all’accordo di produrre i suoi effetti senza intervento del Giudice.

L’ampiezza del controllo si desume dalla natura degli atti adottati che discende dall’ambito della verifica che deve essere svolta in relazione ai soggetti coinvolti dallo stesso accordo.

Il Procuratore della Repubblica:

- a) rilascia il **nulla osta** “quando non ravvisa irregolarità”;

b) rilascia un'**autorizzazione** in presenza dei soggetti "qualificati" in precedenza indicati - figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti -, quando ritenga *"che l'accordo risponde all'interesse dei figli"*;

c) trasmette gli atti al presidente del tribunale, qualora ritenga che l'accordo non risponda agli interessi dei figli ovvero che sia opportuno procedere al loro ascolto.

2.2 Il ruolo dell'Avvocato, delineato nel procedimento in questione, riveste particolare rilievo in considerazione dei poteri attribuitigli e degli obblighi sullo stesso gravanti, essendo previsti possibili illeciti deontologici e disciplinari, nel caso di violazione di questi ultimi.

In particolare:

a) è obbligatoria l'assistenza di almeno un Avvocato per parte;

b) agli Avvocati sono attribuiti plurimi poteri e obblighi:

- di autentica e di certificazione delle sottoscrizioni autografe delle parti e della dichiarazione di mancato accordo;

- di conformità della convenzione alle norme imperative e all'ordine pubblico;

- di informare il cliente, all'atto del conferimento dell'incarico, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita;

c) gli Avvocati sono soggetti a specifici doveri:

- di comportarsi secondo lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute nel corso della procedura, non potendole utilizzare nell'eventuale giudizio avente (in tutto o in parte) il medesimo oggetto, né potendo le stesse costituire oggetto di deposizione da parte dei difensori;

- di trasmissione dell'accordo raggiunto a seguito di negoziazione, munito di nulla osta o di autorizzazione, al proprio Consiglio dell'Ordine, ai fini della conservazione in apposito archivio;

- di trasmissione, entro 10 giorni dal nulla osta o dall'autorizzazione, di copia autenticata dell'accordo di negoziazione in materia di separazione e divorzio all'ufficiale dello stato civile del Comune di iscrizione o trascrizione del matrimonio;

d) sono previste specifiche sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari, nonché richiamati illeciti deontologici.

3. Le ragioni e l'obiettivo del presente protocollo

3.1 Le finalità delle linee guida

Le presenti linee guida si propongono di semplificare, per quanto possibile, l'intervento della Procura della Repubblica, consentendo:

- agli Avvocati di conoscere preventivamente il contenuto dell'accordo e della documentazione da allegare, ritenuta di norma idonea per l'esercizio, da parte del Procuratore della Repubblica, delle

proprie attribuzioni, evitando richieste di integrazioni che rallenterebbero l'esercizio dei diritti delle parti;

- al Procuratore della Repubblica di adottare tempestivamente i provvedimenti di propria competenza nella piena conoscenza di tutti gli elementi utili per la decisione.

L'adozione delle linee guida di cui presente protocollo da parte della Procura della Repubblica e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati discende dallo specifico ruolo attribuito, nel procedimento di negoziazione assistita, agli Avvocati, oltre che dal fondamentale principio di leale collaborazione tra la Procura della Repubblica e l'Avvocatura per un migliore svolgimento delle rispettive funzioni nell'interesse delle parti, nel rispetto delle rispettive, specifiche, competenze.

La Procura della Repubblica e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ritengono che costituisca un valore comune condividere le seguenti linee guida dirette a rendere più agevole l'attività dell'Avvocatura e della Procura della Repubblica nel procedimento in esame, e, in definitiva, di semplificare e garantire l'esercizio dei diritti di tutte le parti interessate all'accordo, in particolare nel caso in cui siano presenti figli minori nonché figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

L'emanazione delle presenti linee guida consente di fissare i criteri orientativi relativi al procedimento da seguire e ai provvedimenti da adottare, con riserva di procedere alle eventuali successive modifiche, la cui necessità od opportunità emerga all'esito di un primo periodo sperimentale di applicazione.

3.2 Le modalità di trasmissione della convenzione

Il comma 2-*bis* dell'art. 6 del d.l. 12.9.2014, n. 132, convertito dalla legge 10.11.2014, n. 162, introdotto dall'art. 9 del d.lgs. 10.10.2022, n. 149, prevede che: *“L'accordo è trasmesso con modalità telematiche, a cura degli avvocati che assistono le parti, al procuratore della Repubblica per il rilascio del nulla osta o per l'autorizzazione. Il procuratore della Repubblica, quando appone il nulla osta o rilascia l'autorizzazione, trasmette l'accordo sottoscritto digitalmente agli avvocati delle parti”*.

La norma di nuovo conio prevede il superamento del documento analogico in favore di quello telematico.

Rilevato che, come da nota del Ministero della Giustizia - DGSIA n. MDG.AD31BED.DIT. 15/11/2025.0021557.U, sono attive le funzionalità necessarie alla gestione degli adempimenti previsti dall'articolo 6 del d.l. n. 132/2014 mediante gli applicativi informatici già in uso presso gli Uffici degli Affari Civili delle Procure (SICID-UAC) e i Procuratori (CONSOLLE PM).

A seguito del suddetto adeguamento dei sistemi informatici si conviene quanto segue:

- la convenzione di negoziazione assistita, sottoscritta digitalmente dagli Avvocati, è trasmessa in formato telematico all'ufficio Affari Civili della Procura della Repubblica tramite l'apposito portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia;
- l'ufficio Affari Civili importerà la negoziazione assistita, la iscriverà a ruolo e la trasmetterà, tramite applicativo SICID-UAC, al Sostituto Procuratore della Repubblica della 4^a sezione assegnatario della stessa in applicazione dei previsti criteri di assegnazione (secondo l'ordine cronologico delle negoziazioni assistite e alfabetico dei magistrati), contestualmente inviando una mail di preavviso al magistrato assegnatario sulla mail istituzionale di quest'ultimo;
- il Magistrato, tramite la CONSOLLE PM, apporrà il previsto provvedimento di cui al punto 2.1. lett. a) o b) o, nel caso di cui al punto 2.1 lettera c), disporrà la trasmissione degli atti al Tribunale;
- l'ufficio Affari Civili, acquisito il provvedimento del Magistrato, lo trasmetterà telematicamente agli Avvocati costituiti (nella persona dell'Avvocato indicato nella convenzione come incaricato della ricezione, fatta salva eventuale, espressa, diversa indicazione) tramite il SICID-UAC o nel caso di cui alla lettera c) del punto 2.1 al Tribunale mediante l'apposita funzione del SICID-UAC.

PARTE SECONDA – LE LINEE GUIDA

4. Presentazione degli atti. Ufficio competente

L'accordo di *soluzione consensuale*:

- di *separazione personale*;
- di *cessazione degli effetti civili del matrimonio*;
- di *scioglimento del matrimonio*;
- di *modifica delle condizioni di separazione o di divorzio*;
- *per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio*;
- *per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio*;
- *per la modifica delle condizioni già determinate*;
- *per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente*;
- *per la determinazione degli alimenti*;
- *per la modifica di tali determinazioni*;

sottoscritto manualmente in ogni foglio da ciascuna delle parti e digitalmente dai rispettivi Avvocati, va trasmesso, unitamente alla documentazione allegata (in formato digitale), all'ufficio Affari Civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata.

5. Richiesta di nulla osta (in assenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti)

5.1. Requisiti

I requisiti necessari per la valida presentazione dell'accordo **in assenza** di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. n. 104/92, ovvero economicamente non autosufficienti, **che deve essere espressamente indicata nell'accordo**, sono i seguenti:

- a) assistenza di almeno un Avvocato per parte;
- b) sottoscrizione dell'accordo, in ciascun foglio dello stesso, ad opera delle parti e di almeno un Avvocato per parte;
- c) certificazione dell'autografia delle firme delle parti a cura dei rispettivi Avvocati, alla fine dell'accordo;
- d) nel caso di accordo finalizzato al divorzio, dichiarazione del decorso di almeno dodici mesi ininterrotti di separazione personale dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un Avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso dinanzi all'ufficiale dello stato civile, come previsto dal IV capoverso dell'art. 3 della l. n. 898/1970, **circostanza dichiarata nell'accordo**;
- e) assenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. n. 104/92, ovvero non economicamente autosufficienti, **dichiarata nell'accordo**;
- f) nell'accordo gli Avvocati devono, inoltre, espressamente dare atto, **attraverso apposita dichiarazione**:
 - di aver tentato di conciliare le parti (non necessaria in ipotesi di modifica di condizioni di separazione e divorzio);
 - di avere informato le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare (non necessaria in ipotesi di modifica di condizioni di separazione e divorzio);
- g) gli Avvocati dovranno dichiarare:
 - il rispetto dell'art. 24 comma 5, del Codice Deontologico Forense *"in quanto non sono partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale ovvero non esercitano negli stessi locali collaborando professionalmente in maniera non occasionale"*;
 - di aver cooperato con buona fede e lealtà nelle informazioni rese e nei documenti prodotti;
 - di aver rispettato i termini di legge per l'esperimento della negoziazione assistita con decorso dei termini minimi e massimi (anche se prorogati);

- le ragioni che hanno condotto all'adozione degli eventuali **patti di trasferimento patrimoniale**, anche immobiliare;

h) gli Avvocati dovranno, inoltre, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata per le necessarie comunicazioni;

i) indicazione dell'Avvocato incaricato del deposito e della ricezione telematica della convenzione; quest'ultimo, in mancanza di espressa, diversa, indicazione, si presume coincidente con quello incaricato del deposito.

5.2. Procedimento

5.2.1 Termine di deposito dall'accordo

L'art. 6, co. 2, d.l. cit. non prevede espressamente alcun termine per la presentazione dell'accordo rispetto alla data della sua conclusione, a differenza del caso dell'autorizzazione.

5.2.2. Rilievo di eventuali criticità da parte del Procuratore della Repubblica

Il Pubblico Ministero potrà evidenziare – nell'interesse delle parti e per ragioni di celerità – eventuali criticità, adottando un provvedimento interlocutorio, comunicato telematicamente a tutti gli Avvocati che assistono le parti dell'accordo, con cui si invitano queste ultime ad integrare o modificare l'accordo ovvero a fornire i chiarimenti e/o i documenti necessari, assegnando un termine non superiore a 10 giorni.

Nel caso di integrazione o di modificazione dell'accordo, che non si risolva nella mera produzione di documenti mancanti, le parti hanno l'onere di riproporre integralmente l'accordo o di richiamarlo espressamente nell'atto integrativo, che dovrà presentare gli stessi requisiti formali dell'accordo (sottoscrizione ed autentica).

L'ulteriore esito del procedimento, dunque, è rimesso alle parti, per cui:

a) nel caso di deposito tempestivo delle integrazioni, dei chiarimenti e/o della documentazione, sarà emesso un provvedimento di rilascio o di diniego del nulla osta;

b) nel caso di mancato deposito tempestivo delle integrazioni, dei chiarimenti e/o della documentazione, sarà emesso un provvedimento di diniego del nulla osta.

5.2.3. Emissione del provvedimento e adempimenti successivi

Il provvedimento di rilascio o di diniego del nulla osta sarà emesso dal pubblico ministero entro il termine di 10 (dieci) giorni dal deposito dell'accordo o dei chiarimenti/documenti/integrazioni eventualmente richiesti ovvero dalla scadenza del termine concesso per le integrazioni, i chiarimenti o i documenti richiesti.

Il provvedimento di diniego sarà congruamente motivato.

Nel caso di diniego del nulla osta, gli atti non saranno trasmessi al Tribunale, non essendo previsto tale adempimento nel caso di diniego del nulla osta (a differenza del diniego dell'autorizzazione) e il procedimento sarà archiviato agli atti dell'Ufficio di Procura.

Il provvedimento positivo consisterà nel mero “nulla osta” che certifica la regolarità dell'accordo agli effetti della disposizione in esame.

Il nulla osta è apposto in calce all'accordo, qualora possibile, ovvero, in caso contrario, è rilasciato con atto a parte che richiama l'accordo al quale si riferisce, mediante l'indicazione delle parti e degli Avvocati che lo hanno sottoscritto e la data dello stesso.

Il nulla osta, unitamente all'accordo, è trasmesso telematicamente all'Avvocato indicato nella convenzione come incaricato della ricezione, tramite il SICID-UAC.

Sarà cura degli Avvocati provvedere alla trasmissione dell'accordo corredato dell'autocertificazione degli Avvocati e del provvedimento di rilascio del nulla osta del Pubblico Ministero:

- senza indugio, a mezzo di posta elettronica certificata o con altro sistema elettronico di recapito certificato qualificato, al Consiglio dell'Ordine in cui è iscritto uno degli Avvocati che assistono le parti, per il tramite della piattaforma: <http://negoziazione.consigionazionaleforense.it> messa a disposizione dal CNF (tramite la FIIF);

- entro 10 giorni all'Ufficiale di Stato Civile del Comune, in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto. I dieci giorni previsti per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile decorrono dalla data di ricezione telematica dell'accordo stesso sulla casella di posta elettronica certificata dell'Avvocato.

L'adempimento relativo alla trasmissione dell'accordo potrà essere posto a carico di uno soltanto degli Avvocati delle parti, purché sia esplicitato nel testo stesso dell'accordo.

6. Richiesta di Autorizzazione (in presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti)

6.1. Requisiti

I requisiti necessari per la valida presentazione dell'accordo in presenza di figli minori, incapaci o portatori di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. n. 104/92, ovvero economicamente non autosufficienti, **che devono risultare dall'accordo (o essere ivi dichiarati)**, sono:

- **quelli indicati in precedenza al paragrafo 5.1 alle lett. da A) a D) e da F) ad I);**
- L) l'indicazione, con le generalità complete, delle persone la cui presenza impone l'autorizzazione e la relativa qualità:**

- figli minori (se portatori di handicap grave, precisarlo);
- figli maggiorenni incapaci, con la precisazione della natura di tale qualità;

- figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. n. 104/92, con la descrizione della tipologia di handicap certificata;
- figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Nell'accordo gli Avvocati devono espressamente dare atto, attraverso apposita dichiarazione, di aver informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori; tale avviso non è necessario nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio a meno che la modifica non coinvolga il regime di affidamento e/o di visita relativo ai figli minori.

Nell'accordo, inoltre, devono risultare:

- affidamento e collocamento dei figli (per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti è sufficiente indicare ove vivono); nel caso in cui non sia previsto il regime di affidamento condiviso, dovrà esservi adeguata motivazione e documentazione;
- assegnazione della casa coniugale;
- esplicita previsione dei tempi di permanenza dei figli minori e dei figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave con il genitore non collocatario (regolamentazione delle visite infrasettimanali e nei fine settimana, nel periodo estivo e in occasione delle festività);
- condizioni economiche relative al "mantenimento" dei figli.

Dall'accordo dovrà risultare l'indicazione delle ragioni per cui si è ritenuto che l'accordo risponde all'interesse dei figli in modo tale da consentire la valutazione da parte della Procura della Repubblica, con la precisazione, in particolare:

- degli elementi relativi ad affidamento e collocamento dei figli;
- degli elementi relativi agli obblighi di frequentazione di cui all'art. 6, co. 3. d.l. cit. e 337-ter c.c.;
- degli elementi relativi alle decisioni di natura economica (come di seguito precisato al punto 7.2 lett. A);
- delle ragioni che hanno condotto all'adozione degli eventuali patti di trasferimento patrimoniale, anche immobiliare.

6.2. Procedimento

6.2.1. Termine di deposito dell'accordo

L'accordo, ai sensi dell'art. 6 DL 132/14, entro 10 giorni dalla data di conclusione, dovrà essere depositato secondo le modalità di cui al punto 3.2 in formato digitale presso la segreteria dell'ufficio Affari Civili della Procura della Repubblica.

6.2.2. Rilievo di eventuali criticità da parte del Procuratore della Repubblica

Come per il rilascio del nulla osta, il Procuratore della Repubblica potrà evidenziare – nell'interesse delle parti e per ragioni di celerità – eventuali criticità, adottando un provvedimento interlocutorio,

con il quale si invitano le parti alla integrazione del contenuto dell'accordo e/o della documentazione ritenuta necessaria entro un termine perentorio, non superiore a 10 giorni, decorrente dalla comunicazione alle parti.

Nel caso di integrazione o di modificazione dell'accordo, che non si risolva nella mera produzione di documenti mancanti, le parti hanno l'onere di riproporre integralmente l'accordo o di richiamarlo espressamente nell'atto integrativo, che dovrà presentare gli stessi requisiti formali dell'accordo (sottoscrizione ed autentica).

L'ulteriore esito del procedimento, dunque, è rimesso alle parti, per cui:

- a) nel caso di deposito tempestivo delle integrazioni, dei chiarimenti e/o della documentazione, sarà emesso un provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione;
- b) nel caso di mancato deposito tempestivo delle integrazioni, dei chiarimenti e/o della documentazione, sarà emesso un provvedimento di diniego dell'autorizzazione.

6.2.3. Emissione del provvedimento e adempimenti successivi

Il provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione sarà emesso entro un congruo termine dalla trasmissione secondo la complessità del caso, di regola entro 10 (dieci) giorni dalla trasmissione dello stesso.

L'eventuale diniego di autorizzazione congruamente motivato sarà trasmesso al Presidente del Tribunale nel termine ordinario di cinque giorni dal deposito dell'accordo.

Il provvedimento positivo consisterà, di norma, nella mera autorizzazione che certifica la regolarità e la congruità dell'accordo agli effetti della disposizione in esame.

L'autorizzazione è apposta in calce all'accordo, qualora possibile, ovvero, in caso contrario, è rilasciata con atto a parte che richiama l'accordo al quale si riferisce, mediante l'indicazione delle parti e degli Avvocati che lo hanno sottoscritto e la data dello stesso.

L'autorizzazione, unitamente all'accordo cui si riferisce, è trasmessa telematicamente all'Avvocato indicato per la ricezione telematica della stessa a cura della segreteria degli Affari Civili, tramite il SICID-UAC, alla casella di posta elettronica certificata dell'Avvocato.

Sarà cura degli Avvocati provvedere alla trasmissione dell'accordo corredato dell'autocertificazione degli Avvocati e del provvedimento di autorizzazione del Pubblico Ministero:

- senza indugio al Consiglio dell'Ordine in cui è iscritto uno degli Avvocati che assistono le parti;
- entro 10 (dieci) giorni all'Ufficiale di Stato Civile del Comune, in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.

I dieci giorni previsti per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile decorrono dalla data di ricezione dell'accordo stesso e della relativa autorizzazione da parte degli Avvocati.

L'adempimento relativo alla trasmissione dell'accordo potrà essere posto a carico di uno soltanto degli Avvocati delle parti, purché sia esplicitato nel testo stesso dell'accordo; in tal caso il termine di dieci giorni decorre dalla data di trasmissione dell'accordo e della relativa autorizzazione all'Avvocato incaricato.

7. Documentazione da produrre in allegato all'accordo

7.1. Qualora non siano presenti figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti:

All'accordo vanno allegati i seguenti documenti:

A) In ogni caso:

- 1) la convenzione di negoziazione assistita, qualora consacrata in un atto separato e diverso dall'accordo, e l'eventuale atto di proroga del termine per l'espletamento della procedura, concordato dalle parti;
- 2) certificato di residenza dei coniugi;
- 3) stato di famiglia dei coniugi;

B) nel caso di soluzione consensuale di separazione personale:

- estratto per riassunto del certificato di matrimonio del Comune in cui è stato celebrato;

C) nel caso di soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio:

- atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato; certificato di matrimonio in carta semplice;
- copia del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa (ovvero del ricorso qualora nel decreto di omologa siano richiamate le condizioni indicate in tale atto) o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita o copia dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale di Stato Civile;

D) nel caso di soluzione consensuale di modifica delle condizioni di separazione:

- copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione (in copia conforme) con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato Civile;

E) nel caso di soluzione consensuale di modifica delle condizioni di divorzio:

- copia conforme della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita o copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato Civile.

7.2. Qualora siano presenti figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti:

All'accordo vanno allegati, oltre alla documentazione indicata al par. 7.1:

A) in ogni caso:

1) dichiarazione dei redditi di ciascun coniuge relativa agli ultimi tre anni ovvero dichiarazione dei redditi dell'ultimo anno integrata da una autocertificazione relativa ai redditi percepiti nei due anni precedenti;

2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di ciascuna parte, ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445/2000, sottoscritta e depositata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ex art. 38 d.P.R. cit., contenente:

a. l'indicazione della specifica attività lavorativa svolta dai coniugi nell'ultimo triennio, con quanto necessario per individuarla concretamente;

b. il reddito annuo netto dei coniugi dell'ultimo triennio nonché le somme percepite a qualunque titolo;

c. l'espressa seguente dichiarazione: *"dichiaro, ex art. 76 d.P.R. n. 445/2000 di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal d.P.R. citato è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia"*;

B) inoltre, qualora siano presenti figli maggiorenni portatori di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92:

- certificazione sanitaria relativa all'handicap;

C) inoltre, qualora si concordi l'affidamento esclusivo a favore di un solo coniuge:

l'indicazione delle ragioni dell'accordo sull'affidamento.

Il presente protocollo, sottoscritto in triplice originale, uno per ognuna delle parti che lo sottoscrivono, sostituisce l'analogo protocollo sottoscritto in data 28.2.2023 ed entra in vigore in data 1.1.2026.

Torre Annunziata, 12.12.2025

Il Presidente del Tribunale - Il Procuratore della Repubblica - Il Presidente del C.O.A.
Dott.ssa Giovanna Ceppaluni Dott. Nunzio Fragliasso Avv. Pasquale Damiano

Procura Torre Annunziata - SEGRETERIA PROCURATORE

Da: Procura Torre Annunziata - SEGRETERIA PROCURATORE
Inviato: venerdì 12 dicembre 2025 15:13
A: Patrizia Di Lorenzo; 'Alessandra Riccio'; 'AMBROSINO'; 'antonio Barba (antonio.barba@giustizia.it)'; 'Bianca Maria Colangelo'; 'De Micheli Matteo'; 'Emilio PRISCO'; 'Giuliana Moccia'; 'Giuliano Schioppi'; 'Marianna Ricci'; 'Marta Agostini (marta.agostini@giustizia.it)'; 'Pasquale DI RISO'; 'Pasquale Valerio IOSSA'; 'Procuratore Aggiunto Giovanni Cilenti'; 'Procuratore Nunzio Fragliasso'; 'Ugo Spagna'; 'Vincenzo LANNI'
Cc: Mario Napolitano
Oggetto: Prot. n. 612.I/2025 - Protocollo n. 2513.U/2025 in materia di negoziazione assistita.
Allegati: doc00492820251212150504.pdf



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Torre Annunziata
La Segreteria del Procuratore*

Corso Umberto I – 80058 Torre Annunziata (NA)
Tel.: 081 8573 387 – 281 - 743
Email: segreteriaprocuratore.procura.torreannunziata@giustizia.it
Pec.: procuratore.procura.torreannunziata@giustiziacert.it

*Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al DESTINATARIO specificato in indirizzo.
Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso salva espressa autorizzazione.
Se la presente e-mail ed i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario siete pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo.
Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679*

Grazie per la collaborazione.

